Supplemento ordinario n. 2 alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 299 del 31 dicembre 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 dicembre 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NELL'ANNO 1952

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1951, n. 18.
Modifica all'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *dell'*8 *gennaio* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 69, è abrogato e viene sostituito dal seguente:

Art. 2. — Sono componenti del Comitato:

1) l'Assessore al lavoro e previdenza sociale o un suo delegato che lo presiede;

2) un rappresentante dell'Assessorato alle finanze;

3) un rappresentante dell'Assessorato all'industria e commercio;

4) un rappresentante dell'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione;

5) un rappresentante dell'Assessorato ai lavori pubblici;

6) sei esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni sindacali artigiane;

7) tre lavoratori dipendenti da botteghe artigiane designate dalle organizzazioni sindacali;

8) il direttore della Delegazione regionale dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (E.N.A.P.I.) con sede in Cagliari.

Sono altresì chiamati a far parte del Comitato previo nulla osta dell'Amministrazione centrale da cui dipendono;

9) uno dei capi circolo degli Ispettorati del lavoro della Regione;

10) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

I membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 9) e 10) vengono convocati quando si debbano trattare argomenti attinenti alla loro competenza.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1951

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1951, n. 19.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1952.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *dell'*8 *gennaio* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato e non oltre il 31 marzo 1952, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952.

Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio del 1951, con esclusione delle voci elencate nell'art. 7 della legge regionale 21 marzo 1951, n. 4, per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 gennaio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1952, n. 1.

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 5 *del* 15 *marzo* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17, è sostituito dal seguente:

Nelle località colpite dalle eccezionali calamità naturali verificatesi nell'autunno 1951 l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere in via di urgenza ed a proprio totale carico, nei casi non previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sia direttamente sia a mezzo dei competenti uffici del Genio civile ed in base a proprie direttive, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, alla riparazione e al consolidamento dei fabbricati urbani, con le relative dipendenze anche agricole e zootecniche, e rurali, nonchè alle relative demolizioni e sgomberi dei materiali.

Le riparazioni devono essere limitate all'indispensabile per ripristinare l'uso dello stabile lesionato tenuto conto altresì delle vigenti norme igienico-sanitarie.

L'Assessorato ai lavori pubblici e gli uffici del Genio civile, previa perizia delle opere da eseguire ed in base alla spesa relativa, possono procedere all'appalto di tali lavori a trattativa privata anche a piccoli imprenditori locali.

In deroga al disposto dell'art. 39 del capitolato generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895, negli atti di contratto potrà essere insèrita la clausola del pagamento dei materiali a piè d'opera per il settanta per cento del loro valore ai prezzi di elenco.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 marzo 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1952, n. 2.

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 5 *del* 15 *marzo* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, è sostituito dal seguente:

Ai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruenti del sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione viene corrisposta un'indennità pari a L. 600 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Agli allievi aventi famiglia a carico spetta inoltre un assegno integrativo di L. 60 giornaliere per ogni familiare a carico.

L'indennità complessiva giornaliera spettante agli allievi aventi famiglia a carico non può comunque essere inferiore alle L. 700 e superiore alle L. 800.

Ai lavoratori che percepiscono il sussidio di disoccupazione viene corrisposta un'indennità globale pari a L. 400 al giorno.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, è sostituito dal seguente:

Le spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari, nonchè quelle relative ad eventuali espropri, sono a carico dell'Ente gestore

A tali spese l'Amministrazione regionale può concorrere con un contributo non superiore al 10 per cento della somma da essa stanziata per ciascun cantiere.

Le spese per l'organizzazione e per il funzionamento dei cantieri di lavoro e le indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, gravano sul bilancio della Regione sarda, rubrica dell'Assessorato al lavoro e previdenza sociale.

Art. 3.

Le disposizioni che precedono si applicano ai cantieri istituiti a decorrere dal primo gennaio 1952, anche se autorizzati precedentemente alla approvazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 marzo 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1952, n. 3.

Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 24 *marzo* 1952

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso l'Assessorato all'industria e commercio il Comitato regionale delle miniere.

Art. 2.

Il Comitato regionale delle miniere è l'organo consultivo dell'Amministrazione regionale in materia mineraria agli effetti delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, e nei casi determinati dalle altre leggi e regolamenti in vigore.

Esso esprime, inoltre, il proprio parere ogni qual volta ne sia richiesto dall'Assessore all'industria e commercio ed ha facoltà di presentare all'Assessore stesso voti e proposte di propria iniziativa.

Art. 3.

Sono componenti del Comitato:

a) due esperti nelle discipline giuridiche ed economiche;
b) tre esperti nelle discipline minerarie e geologiche;
c) un rappresentante dell'Assessore alle finanze;
d) un rappresentante dell'Assessore al lavoro e previdenza sociale;
e) un rappresentante dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione;
f) il dirigente dei servizi minerari dell'Assessorato all'industria e commercio;
g) un ingegnere minerario ed un perito minerario scelti dall'Assessore all'industria e commercio, su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria;
h) due industriali minerari, un ricercatore minerario e tre lavoratori minerari, scelti dall'Assessore all'industria e commercio, su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *g*) ed *h*) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.

Art. 4.

Presidente del Comitato è un componente scelto tra gli esperti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.

Il vice presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

Funge da segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato all'industria e commercio, nominato dall'Assessore.

Art. 5.

Il Comitato è convocato dal presidente in via ordinaria una volta ogni tre mesi, ed in via straordinaria su richiesta dell'Assessore all'industria e commercio.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 6.

Su richiesta dell'Assessore all'industria e commercio o quando il presidente o la maggioranza del Comitato lo ritengano opportuno saranno chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o, quando debbano trattarsi affari che interessano la loro competenza, i rappresentanti di Assessorati non permanentemente rappresentati nel Comitato.

Può essere chiamato a chiarimenti l'ingegnere capo del Distretto minerario della Sardegna.

Art. 7.

I membri del Comitato di cui alle lettere *a*), *b*), *g*) ed *h*) dell'art. 3 durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Ai componenti del Comitato ed al segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'Assessore all'industria e commercio può conferire a componenti del Comitato l'incarico di partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'industria mineraria.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 marzo 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1952, n. 4.

Mutui da contrarre con istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 24 *marzo* 1952

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è autorizzato a convenire un finanziamento per una somma complessiva di lire quattro miliardi da concretarsi in mutui con la Direzione generale degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, per due miliardi, e con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, per gli altri due miliardi.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente art. 1, avranno la durata di undici anni e saranno ammortizzati in rate periodiche posticipate comprensive di capitale e interessi, al tasso del sette e mezzo per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal primo di gennaio dell'anno successivo alla prima somministrazione in conto mutuo.

Art. 3.

Il pagamento delle rate sarà effettuato a favore degli Istituti mutuanti dalla Banca Nazionale del Lavoro, quale Tesoriere regionale.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è autorizzato a stipulare, per il mutuo con la Direzione generale degli istituti di previdenza, una speciale convenzione con la Banca Nazionale del Lavoro, nella quale sia, tra l'altro, previsto:

a) la prestazione di una garanzia fideiussoria da parte della Banca predetta a favore dell'Istituto mutuante per l'integrale e puntuale pagamento, in ogni caso, delle rate di ammortamento dei mutui a carico della Regione, nei limiti dei nove decimi delle imposte dirette inscritte a ruolo;

b) le cautele offerte dalla Regione per assicurare alla Banca Nazionale del Lavoro la possibilità di rivalersi della prestata garanzia, con prelazione, se necessario, su tutte le entrate regionali;

c) la corresponsione di una eventuale indennità di mora all'Ente mutuante in caso di tardivo versamento delle singole rate di ammortamento.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta, è altresì autorizzato a stipulare regolare contratto di mutuo con l'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) e con intervento della Banca Nazionale del Lavoro, in cui sia prevista, oltre alle condizioni generali di cui sopra ed alle altre eventualmente necessarie per il perfezionamento del cennato contratto di mutuo, anche la garanzia fideiussoria della Banca predetta a favore dell'I.N.A.I.L. con prelazione, ove occorra, su tutte le entrate regionali.

Art. 5.

Garanzia ed obblighi analoghi a quelli di cui al precedente articolo dovranno essere assunti dai Tesorieri della Regione che subentrassero alla Banca Nazionale del Lavoro alla scadenza del termine della convenzione approvata con legge regionale 11 maggio 1951, n. 11, finchè dura l'ammortamento dei mutui.

Art. 6.

A cominciare dall'esercizio 1953 verranno inscritte negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali le somme occorrenti all'ammortamento dei mutui di cui alla presente legge.

Alla spesa necessaria per le opere da eseguirsi col ricavo dei mutui si farà fronte a carico del bilancio 1951.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 marzo 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1952, n. 6.

Variazioni al bilancio regionale pel 1951, approvato con legge regionale 21 marzo 1951, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 31 *marzo* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1951, approvati con la legge regionale 21 marzo 1951, n. 4, sono modificati come dagli annessi allegati tabella *A* e tabella *B*.

Art. 2.

E' autorizzata la riscossione delle entrate di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale, in relazione al disposto degli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è autorizzato al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno finanziario 1951, in conformità dell'annessa tabella *B*.

Art. 4.

Nulla viene innovato agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge regionale 21 marzo 1951, n. 4.

Art. 5.

L'art. 7 della legge di cui al precedente articolo è modificato come segue:

Il Presidente della Giunta regionale, con modalità stabilite da apposita legge, è autorizzato a stipulare con istituti di credito o enti pubblici e privati contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire 4.000.000.000 di cui al cap. 29 dell'unito stato di previsione dell'entrata (tabella *A*), i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952 o dal 1953 a seconda che i mutui possano essere conclusi nell'anno corrente o in quello prossimo. Le spese da fronteggiare col provento anzidetto sono le seguenti:

CAPITOLI		Competenza
Num.	Denominazione	
77	Spese per incoraggiamenti allo sviluppo del turismo (legge regionale 22 novembre 1950, n. 62, articoli 2 e 3, e successive disposizioni): quota parte	70.000.000
97	Lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione (art. 3 dello Statuto speciale per la Sardegna e legge regionale 8 maggio 1951, n. 5): quota parte da destinare alla viabilità ed all'edilizia scolastica	2.000.000.000
106	Opere di piccola bonifica e di miglioramento fondiario (legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46): quota parte	500.000 000
136	Costituzione di un fondo per incrementare il credito agrario	500.000.000
137	Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'industria vinicola e casearia (legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74)	50.000.000
138	Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria cantieristica e peschereccia (legge regionale 28 novembre 1950, n. 65)	50.000.000
139	Incremento del fondo per anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera in località di interesse turistico (legge regionale 23 novembre 1950, n. 63)	50.000.000
140	Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare la piccola industria sugheriera (legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66)	50.000.000
141	Compartecipazione alla formazione del capitale iniziale di un Ente regionale di elettricità (legge regionale 17 novembre 1950, n. 61)	400.000.000
142	Anticipazioni alle imprese di navigazione	200.000.000
143	Incremento del fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato (legge regionale 15 novembre 1950, n. 70)	70.000 000
	Totale	4.000.000.000

Art. 6.

E' approvato il seguente riepilogo delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario 1951, che sostituisce quelle approvate con la legge 21 marzo 1951, n. 4.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 marzo 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1952, n. 5.
Istituzione della Stazione sperimentale del sughero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 8 *del* 7 *aprile* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' istituita la Stazione sperimentale del sughero con sede in Tempio Pausania.

Art. 2.

La Stazione sperimentale del sughero ha il compito di effettuare ricerche ed esperienze al fine di incrementare e migliorare la coltivazione e la produzione della sughera e la utilizzazione dei suoi prodotti. Essa si compone di una Sezione biologica e di una Sezione tecnologica.

Art. 3.

La Stazione sperimentale del sughero ha personalità giuridica ed autonoma amministrativa sotto la vigilanza e tutela della Regione autonoma della Sardegna e nei limiti stabiliti dall'allegato statuto che forma parte integrante della presente legge.

Art. 4.

Alle spese necessarie per il primo impianto della Stazione sperimentale del sughero si provvederà con i fondi stanziati sui residui e sulla competenza del cap. 117 del bilancio 1951.

Art. 5.

Alle spese per il funzionamento della Stazione si provvederà:

1) con un contributo annuo a carico del bilancio della Regione;

2) con gli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e di privati;

3) con le rendite del proprio patrimonio;

4) con i proventi dei campi sperimentali istituiti a cura della Stazione;

5) con i proventi delle prestazioni eseguite per conto di enti e di privati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 marzo 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1952, n. 7.
Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 9 *del* 19 *aprile* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la riscossione delle entrate giusta l'annesso stato di previsione (tabella *A*).

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, in relazione al disposto degli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, è autorizzato al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'anno finanziario 1952 in conformità all'annesso stato di previsione (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 dei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato è approvato l'unito elenco, di cui all'allegato n. 2, dei capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine, considerate nel bilancio allegato alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, udita la Giunta stessa, è autorizzato a disporre con decreto il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine inscritte nell'unito bilancio (Stato di previsione della spesa, cap. 40) ripartendole tra i vari capitoli e istituendo capitoli nuovi.

Con le stesse modalità è autorizzato a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (Stato di previsione della spesa, cap. 41).

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta del l'Assessore alle finanze, udita la Giunta stessa, è autorizzato, ove occorra, a disporre con decreto la ripartizione in articoli delle somme stanziate nei vari capitoli dell'allegato bilancio.

Art. 6.

Alle spese di cui all'unito stato di previsione (allegato n. 1, tabella *B*) l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere anche mediante proventi di mutui o di operazioni di tesoreria, per l'importo di lire 1.700.000.000.

Alla estinzione di tale partita, inscritta nello stato di previsione dell'entrata (allegato n. 1, tabella *A*, cap. 34) sarà provveduto con l'inscrizione delle necessarie quote di ammortamento sugli stati di previsione della spesa dei tre prossimi esercizi finanziari.

Art. 7.

E' autorizzata l'inscrizione sui registri di consistenza del patrimonio regionale delle somme stanziate nei capitoli 145, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 160 e 161 dello stato di previsione della spesa, giusta l'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, e giusta le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, cap. III.

Art. 8.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario 1952.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 aprile 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1952, n. 8.
Autorizzazione alla costruzione di porti di 4ª classe.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 15 *maggio* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostituirsi alle Amministrazioni provinciali e comunali negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza, previste dalle leggi 2 aprile 1885, n. 3095 e 14 luglio 1907, n. 542, per la costruzione dei porti di 4ª classe da eseguirsi in Sardegna secondo il piano di cui all'art. 4 della presente legge.

Le costruzioni saranno eseguite a pagamento differito sino a 15 annualità al tasso massimo di cui all'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

I comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dei porti di 4ª classe secondo il piano di cui all'art. 4 della presente legge, dovranno presentare domanda all'Assessorato ai trasporti, corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione dell'autorità tutoria, dalla quale risulti che il comune interessato non può a proprio carico sostenere la quota parte della spesa occorrente alla esecuzione delle opere;

b) regolare delibera con la quale i comuni stessi si obbligano a versare all'Amministrazione regionale tutti gli eventuali contributi ad essi spettanti a norma di legge per la costruzione dei porti di 4ª classe.

Art. 3.

Le rate di annualità per il pagamento differito dei lavori di cui all'art. 1 saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del bilancio regionale degli esercizi dal 1952 al 1967.

I contributi dovuti dai comuni ai sensi dell'articolo precedente, saranno inscritti negli appositi capitoli delle entrate negli stati di previsione degli esercizi finanziari corrispondenti.

Art. 4.

Su proposta dell'Assessore ai trasporti sarà stabilito un piano triennale per l'esecuzione dei porti di 4ª classe, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti, per la cui compilazione valgono le disposizioni della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, è demandata all'Assessore ai trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

La gestione amministrativa dei lavori spetta all'Assessorato ai lavori pubblici secondo le norme delle leggi dello Stato e della Regione vigenti in materia.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 maggio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1952, n. 9.
Estensione al personale assunto dalla Regione del trattamento economico previsto per il corrispondente personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 13 *del* 15 *luglio* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale sono estesi i miglioramenti economici accordati al corrispondente personale dello Stato nella misura e con la decorrenza previste con la legge 8 aprile 1952, n. 212, fermi restando i compensi speciali stabiliti a favore di detto personale dell'Amministrazione regionale.

Sono altresì estese al personale stesso tutte le variazioni in più o in meno che lo Stato dovesse in avvenire apportare al trattamento del proprio personale.

Art. 2.

Per far fronte alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nel corrente esercizio finanziario, sono autorizzate le seguenti variazioni nei capitoli del bilancio 1952.

In diminuzione:

Cap. 23	L. 1.000.000
» 30	» 2.000.000
» 31	» 1.000.000
» 43	» 2.000.000
» 45	» 1.000.000
» 66	» 1.000.000
» 69	» 500.000
» 81	» 5.000.000
» 86	» 3.000.000
» 87	» 5.000.000
» 89	» 2.000.000
» 111	» 1.500.000
» 132	» 10.000.000
Totale in diminuzione	L. 35.000.000

In aumento:

Cap. 6	L. 3.250.000
» 7	» 8.000.000
» 8	» 1.000.000
» 9	» 1.100.000
» 15	» 6.000.000
» 34	» 2.500.000
» 35	» 2.000.000
» 36	» 1.700.000
» 37	» 6.000.000
» 38	» 450.000
» 74	» 3.000.000
Totale in aumento	L. 35.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, l'11 luglio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1952, n. **10.**

Istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 21 *luglio* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, presso l'Assessorato all'industria e commercio, un Comitato regionale consultivo per il commercio.

Art. 2.

Il Comitato:

a) esprime il proprio parere nei casi determinati dalle leggi della Regione e ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore alla industria e commercio;

b) ha facoltà di presentare all'Assessore predetto, di propria iniziativa, voti e proposte dirette a potenziare il commercio nella Sardegna.

Art. 3.

Il Comitato è composto come segue:

a) l'Assessore all'industria e commercio, che lo presiede;

b) due membri scelti fra gli studiosi e esperti in materie riguardanti il commercio interno ed estero;

c) tre membri, designati rispettivamente dall'Assessorato alle finanze, da quello al lavoro e previdenza sociale e da quello ai trasporti;

d) il direttore dei servizi del commercio dell'Assessorato all'industria e commercio;

e) tre membri in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna;

f) un membro in rappresentanza delle Aziende di credito operanti in Sardegna, designato dall'Associazione bancaria;

g) tre membri in rappresentanza delle Aziende commerciali della Sardegna;

h) due membri in rappresentanza delle Cooperative di consumo o miste;

i) un membro in rappresentanza dei commercianti ambulanti;

l) tre membri in rappresentanza dei lavoratori del Commercio.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio

Il vice presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

I componenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) sono scelti dall'Assessore all'industria e commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria; quelli di cui alla lettera *e*) su designazione fatta in numero doppio dalle Camere di commercio della Sardegna.

I membri del Comitato di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore all'industria e commercio.

Art. 5.

Il Comitato è convocato dal presidente in via ordinaria almeno ogni sei mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno l'Assessore competente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Di sua iniziativa, o su richiesta della maggioranza del Comitato, l'Assessore all'industria e commercio invita a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o rappresentanti degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato.

Art. 7.

L'Assessore all'industria e commercio può avvalersi dell'Opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti il commercio interno ed estero.

Art. 8.

Ai componenti del Comitato ed al segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 luglio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1952, n. **11.**

Istituzione del Comitato regionale consultivo per l'industria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 21 *luglio* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, presso l'Assessorato all'industria e commercio, un Comitato regionale consultivo per l'industria.

Art. 2.

Il Comitato:

a) esprime il proprio parere nei casi determinati dalle leggi della Regione e ogni qual volta ne sia richiesto dall'Assessore all'industria e commercio;

b) ha facoltà di presentare all'Assessore predetto, di propria iniziativa, voti e proposte dirette a potenziare l'industria nella Sardegna.

Art. 3.

Il Comitato è composto come segue:

a) l'Assessore all'industria e commercio, che lo presiede;

b) due membri scelti fra gli studiosi ed esperti in materia industriale;

c) tre membri designati rispettivamente dall'Assessorato alle finanze, da quello al lavoro e previdenza sociale e da quello dell'agricoltura e foreste;

d) il direttore dei servizi dell'industria dell'Assessorato all'industria e commercio;

e) tre membri in rappresentanza delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Sardegna;

f) un membro in rappresentanza delle Aziende di credito operanti in Sardegna, designato dall'Associazione bancaria;

g) tre membri in rappresentanza delle Aziende industriali della Sardegna;

h) due membri in rappresentanza delle Cooperative di produzione;

i) un membro designato dall'associazione regionale dei dirigenti di aziende industriali;

l) tre membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'industria e commercio.

Il vice presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

I componenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) sono scelti dall'Assessore all'industria e commercio su designazione fatta in numero doppio dalle rispettive associazioni di categoria; quelli di cui alla lettera *e*), su designazione fatta in numero doppio dalle Camere di commercio della Sardegna.

I membri del Comitato di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del Comitato un funzionario designato dall'Assessore all'industria e commercio.

Art. 5.

Il Comitato è convocato dal presidente in via ordinaria almeno ogni sei mesi, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno l'Assessore competente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato, in prima convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Di sua iniziativa, o su richiesta della maggioranza del Comitato, l'Assessore all'industria e commercio invita a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare, o rappresentanti degli Assessorati che non siano membri di diritto del Comitato.

Art. 7.

L'Assessore all'industria e commercio può avvelersi dell'opera dei componenti del Comitato conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni e comitati in genere a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio di problemi riguardanti l'industria della Sardegna.

Art. 8.

Ai componenti del Comitato ed al segretario compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 luglio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1952, n. 12.

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 6 *agosto* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutui previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66, possono essere accordati per le iniziative posteriori al 31 dicembre 1949, sia che si tratti di iniziative del tutto nuove, sia che si tratti del completamento, dell'ampliamento o del miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

Art. 2.

I mutui di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge sopra richiamata possono essere accordati anche per l'acquisto da uso di stabilimenti industriali per la lavorazione del sughero di immobili incompiuti, non utilizzati, o con precedente diversa destinazione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 luglio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1952, n. 13.

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 23 novembre 1950, n. 63.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 6 *agosto* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutui previsti dalla legge regionale 23 novembre 1950, n. 63, possono essere accordati per le opere, previste dalla legge stessa, la cui esecuzione abbia avuto inizio, e per le attrezzature il cui acquisto abbia avuto luogo dopo il 31 dicembre 1949, sia che si tratti di iniziative del tutto nuove, sia che si tratti di completamento, di ampliamento o miglioramento di impianti esistenti alla predetta data.

Art. 2.

I mutui previsti dalla legge sopra citata possono essere accordati anche per l'acquisto e l'adattamento ad uso di alberghi, pensioni, locande o simili, di immobili incompiuti, non utilizzati, o con precedente diversa utilizzazione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 luglio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1952, n. **14.**

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 6 *agosto* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutui previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, possono essere accordati per le opere previste dalla legge stessa, la cui esecuzione abbia avuto inizio, e per le attrezzature il cui acquisto sia avvenuto dopo il 31 dicembre 1949, sia che si tratti di iniziative del tutto nuove, sia che si tratti del completamento o dell'ampliamento o del miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

Art. 2.

I mutui di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge sopracitata possono essere concessi anche per l'acquisto ad uso di stabilimenti vinicoli e caseari ivi contemplati di immobili incompiuti, non utilizzati, o con precedente diversa destinazione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 luglio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1952, n. **15.**

Norme interpretative ed integrative della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 6 *agosto* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutui previsti dalle lettere *a*) e *b*) del n. 1 e dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) del n. 2 dell'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, possono essere accordati per le iniziative posteriori al 31 dicembre 1949, sia che si tratti di nuove iniziative, sia che si tratti del completamento o dell'ampliamento o del miglioramento di impianti esistenti alla data predetta.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 luglio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1952, n. **16.**

Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 6 *agosto* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1950, n. 68, è sostituito dal seguente articolo:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad artigiani, a cooperative artigiane, ad enti ed altre organizzazioni che esplichino comunque attività di produzione artigianale, contributi diretti a conseguire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività stesse.

Possono altresì essere erogati contributi per incrementare l'addestramento degli apprendisti ed il perfezionamento e lo aggiornamento tecnico degli artigiani stessi.

L'Amministrazione regionale, allo scopo di far conoscere i prodotti artigiani, può rendersi promotrice di fiere, mostre ed esposizioni artigiane, assumendo totalmente o parzialmente a suo carico l'onere per l'allestimento delle stesse e per lo approntamento dei locali periodicamente o permanentemente occorrenti e può concedere contributi in favore degli enti promotori ed organizzatori di manifestazioni similari regolarmente autorizzate.

Possono essere anche concessi contributi per agevolare la partecipazione dei singoli artigiani a fiere, mostre ed esposizioni, nazionali od estere, direttamente o tramite organizzazioni ed enti che si interessino della valorizzazione del prodotto artigiano ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 luglio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1952, n. **17.**

Erogazione di contributi per l'incremento ed il miglioramento della organizzazione brefotrofiale e post-brefotrofiale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 16 *del* 18 *agosto* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare l'assistenza brefotrofiale e post-brefotrofiale nella Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare spese per:

a) la costruzione e l'impianto di nuovi centri brefotrofiali e l'ampliamento di quelli esistenti;

b) l'istituzione, la costruzione e l'impianto di ospizi di ricovero per bambini della prima infanzia e l'ampliamento di quelli esistenti.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare sussidi e contributi agli istituti già esistenti per l'impianto, il miglioramento e l'ampliamento delle attrezzature.

Art. 2.

Per le opere che comportino una spesa inferiore a L. 10.000.000 esprime parere l'Assessorato ai Lavori pubblici, e per quelle che superano l'importo di L. 10.000.000 deve essere sentito il Comitato regionale dei lavori pubblici.

Le richieste di erogazione e di contributi devono essere presentate all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione, corredate, nel caso in cui si richieda il contributo, del progetto che si intende attuare e del piano finanziario.

Sull'opportunità dell'opera e sul progetto esprime parere il Comitato tecnico sanitario regionale.

Art. 3.

Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1, realizzati dalle Regione, le opere restano di proprietà della Regione stessa che ne affiderà la gestione ad enti pubblici o privati, con apposite convenzioni.

Nei casi di contributo provvedono all'esecuzione delle opere gli enti richiedenti, salvo che non demandino all'Amministrazione regionale di provvedervi, mettendo nel contempo a disposizione le somme che nel piano finanziario sono previste a loro carico.

Art. 4.

Quando all'esecuzione delle opere o alle attrezzature provvedano direttamente gli enti che beneficiano della erogazione, i pagamenti sono effettuati in base a certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori regolarmente approvati dall'Assessorato ai lavori pubblici e su presentazione di fatture dei materiali acquistati.

La liquidazione del saldo viene effettuata dopo il collaudo.

Art. 5.

La spesa farà carico al capitolo 84, del bilancio 1952 e a quello corrispondente degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 luglio 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1952, n. 18.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1950, n. 42. Incremento dell'istruzione tecnica e professionale di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *del* 18 *settembre* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1950, n. 42, è modificato come segue:

Allo scopo di migliorare ed incrementare l'istruzione tecnica e professionale, nonchè l'attrezzatura didattica e scientifica degli Istituti e Scuole tecniche e professionali della Sardegna, sono autorizzate:

l'erogazione di contributi o sussidi ai Consorzi provinciali per la istruzione tecnica; agli Istituti o Scuole tecniche aventi autonomia amministrativa; ai Provveditorati agli studi per gli istituti e scuole non aventi bilancio autonomo;

la istituzione di corsi organici professionali per il conseguimento delle qualifiche nei diversi campi della produzione;

le spese per acquisto o affitto di campi didattici da concedere in uso gratuito per esercitazioni pratiche degli alunni delle scuole e dei corsi di avviamento professionale a tipo agrario.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 settembre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1952, n. 19.

Provvidenze a favore delle ricerche minerarie in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *del* 18 *settembre* 1952)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di sostenere e stimolare l'attività della ricerca mineraria in Sardegna e indirizzarla verso programmi di lavoro organici e definiti, improntati alle esigenze della buona regola d'arte e alle possibilità offerte dai moderni mezzi di ricerca, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi per le spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geominerari, topografici e geofisici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno e in trincea, trivellazioni, gallerie, pozzetti e fornelli;

c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca, nella misura strettamente adeguata all'effettiva entità della ricerca;

d) impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua e di ventilazione, loro ampliamento e rammodernamento.

Dal computo delle spese suddette sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo eccettuate quelle relative alla direzione tecnica.

Art. 3.

Alla concessione dei contributi possono concorrere i titolari di permessi di ricerca, accordati a termini delle vigenti leggi minerarie, che ne facciano domanda, corredata dei progetti e preventivi di spesa. Sono esclusi dalla concessione i ricercatori per i quali i contributi non appaiano necessari in relazione alle loro capacità finanziarie.

Art. 4.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, in ordine a particolari orientamenti della politica mineraria regionale o nazionale, l'Assessore dell'industria e commercio potrà con suo decreto, sentito il Comitato regionale delle miniere, limitare la concessione dei contributi alla ricerca di particolari minerali e a particolari zone della Sardegna, o stabilire graduatorie di priorità fra essi.

Art. 5.

All'istruttoria delle domande di contributo ai termini della presente legge provvede l'Assessore all'Industria e commercio valendosi dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna, di altri enti od istituzioni pubbliche aventi fini ed attività di ricerca o di sperimentazione mineraria, o di esperti appositamente designati.

Il contributo è accordato con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere nella seguente misura:

50% per le spese di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della presente legge e di quelle relative ad opere stradali, cabine elettriche di trasformazione e linee di allacciamento delle stesse alla rete di alimentazione;

30% per tutte le altre spese previste dallo stesso art. 2.

La concessione del contributo è subordinata all'adozione delle varianti del progetto che si rendessero necessarie onde meglio conseguire gli scopi del provvedimento.

Art. 6.

Il richiedente, in relazione al preventivo globale di spesa presentato e ai maggiori impegni che l'esercizio del permesso di ricerca può richiedere, oltre le opere descritte nel preventivo, dovrà dimostrare la propria capacità finanziaria a far fronte all'onere che rimane a suo carico dedotto il contributo.

Art. 7.

Qualora per le stesse finalità di cui all'art. 1 della presente legge concorrano, a qualunque titolo, lo Stato od altri Enti pubblici, i contributi previsti dall'art. 2 potranno essere concessi solo nel caso in cui la misura dell'intervento dello Stato e degli altri Enti sia inferiore a quella riconosciuta ammissibile per la Regione, entro i limiti di cui all'art. 5.

Verificandosi tale condizione il contributo della Regione è limitato alla differenza fra la misura stabilita dalla presente legge e quella che il richiedente ha ottenuto o ha diritto di ottenere da parte dello Stato o di altri Enti.

Art. 8.

Le norme indicate negli articoli precedenti si applicano esclusivamente agli studi, alle opere, agli impianti di cui all'art. 2 iniziati dopo l'approvazione dei progetti ammessi a contributo.

Art. 9.

L'esecuzione del progetto per il quale viene concesso il contributo è sottoposta alla vigilanza tecnico-finanziaria dell'Assessore all'industria e commercio che può valersi dell'opera degli esperti di cui al primo comma dell'art. 5.

Art. 10.

Ove i risultati dei lavori di ricerca o particolari ragioni tecniche lo consiglino, l'Assessore all'industria e commercio ha facoltà di invitare il beneficiario del contributo ad apportare al programma di ricerche già approvato le variazioni necessarie.

In caso di rifiuto, su conforme parere del Comitato regionale delle miniere e su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, il Presidente della Giunta, con suo decreto, revoca la concessione del contributo per la quota relativa al proseguimento delle ricerche.

Art. 11.

La liquidazione del contributo può essere effettuata in unica soluzione a progetto completamente eseguito, ovvero — qualora trattasi di lavori di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 2 — durante il corso delle ricerche, in misura pari al 60% della quota di contributo corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori.

L'Assessore all'industria e commercio, effettuato il collaudo dei lavori e degli impianti eseguiti, e l'esame degli studi, disporrà per la liquidazione del contributo.

Art. 12.

Gli impianti di cui alla lettera *d*) dell'art. 2 che abbiano beneficiato del contributo non possono essere demoliti od asportati anche parzialmente dalle zone dei lavori di ricerca senza la preventiva autorizzazione dell'Assessore all'industria e commercio che potrà, eseguiti i necessari accertamenti, subordinarla al rimborso di tutto o parte del contributo già liquidato, determinandone le modalità.

Art. 13.

La trasformazione in concessione mineraria del permesso di ricerca, per il quale sono stati accordati i contributi previsti dall'art. 2 della presente legge, comporta la restituzione del 70% dei contributi stessi. La somma da restituire è posta a carico del concessionario nell'atto di concessione.

Il beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione di cui al comma precedente, anche nel caso in cui gli sia accordato il permesso di coltivazione del minerale individuato con i lavori di ricerca, ove la legge ammetta tale forma di sfruttamento.

Art. 14.

Allo scopo di assicurare adeguata soluzione a problemi di ricerca geologico-mineraria che rivestano particolare interesse per la Regione — anche al fine di fornire dati di orientamento per la iniziativa privata — l'Assessore all'industria e commercio è autorizzato a provvedere, su conforme parere del Comitato regionale delle miniere, agli studi geominerari, ai rilievi geofisici, ai lavori di ricerca ed in genere a tutte le operazioni atte a conseguire la migliore soluzione dei problemi di ricerca affrontati.

Art. 15.

Per l'esecuzione degli studi e delle indagini di cui all'articolo precedente l'Assessore all'industria e commercio può valersi, oltre che dell'opera degli enti ed istituzioni pubbliche aventi fini ed attività di ricerca o di sperimentazione mineraria e delle loro attrezzature, sentito il Comitato regionale delle miniere;

a) dell'opera di istituti scientifici o di enti, in base ad apposite convenzioni;

b) dell'opera di ditte private, specializzate in esplorazioni geominerarie, in base a contratti stipulati dall'Assessore all'industria e commercio, approvati dalla Giunta;

c) dell'opera di tecnici particolarmente competenti in materia geomineraria.

Art. 16.

Al conseguimento dei fini previsti dalla presente legge si provvede:

con i residui del cap. 109 del bilancio regionale 1950 e del cap. 119 del bilancio 1951;

con la spesa di L. 75 milioni a carico del cap. 129 del bilancio 1952;

con adeguati stanziamenti a carico dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 settembre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1952, n. **20.**

Norme integrative e modificative della legge regionale 1° febbraio 1952, n. 8, sulla autorizzazione alla costruzione di porti di 4ª classe.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *del* 18 *settembre* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione del piano previsto dall'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1952, n. 8, modificato dall'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa di L. 3.300.000.000 com

prensive di capitale ed interessi, da ripartire in quindici annualità costanti.

Le predette annualità saranno inscritte nei bilanci della Regione a cominciare dall'esercizio 1952 sino all'esercizio 1966.

Art. 2.

I lavori di cui alla presente legge possono essere concessi in esecuzione ai sensi e con le modalità previste nella legge 24 giugno 1929, n. 1137.

L'importo di essi non potrà però in nessun caso essere stabilito in modo invariabile a corpo sibbene a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura.

Art. 3

Il cap. 133 del bilancio regionale 1952 è sostituito dai seguenti:

Cap. 133. — Annualità per le spese a pagamento differito dipendenti dall'esecuzione dei lavori di costruzione di porti di 4ª classe L. 220.000.000;

Cap. 133-*bis*. — Spese per progettazione e varie relative alla costruzione di cui al capitolo precedente, da pagare in una unica soluzione L. 50.000.000.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 1° febbraio 1952, n. 8, è sostituito dal seguente:

« La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti, predisporrà un piano triennale per l'esecuzione di porti di 4ª classe, da approvarsi dal Consiglio regionale.

In attesa che venga formulato e approvato il piano di cui al comma precedente, la Giunta regionale è tuttavia autorizzata a procedere alla esecuzione dei porti di Teulada, di Siniscola (La Caletta) e di Castelsardo, per i quali sono pronti o in stato di avanzata preparazione i progetti esecutivi ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 1° febbraio 1952, n. 8, è sostituito dal seguente:

« L'approvazione dei progetti, per la cui compilazione valgono le disposizioni della legge regionale 8 maggio 1951, n. 5, è di competenza della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche e del Comitato regionale dei lavori pubblici.

I progetti esecutivi saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici ».

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 settembre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1951, n. 20.

Provvidenze a favore delle imprese di navigazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 20 *del* 15 *ottobre* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso la Sezione autonoma di credito industriale del Banco di Sardegna, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni a favore di imprese regionali che intendono provvedere alla costruzione, acquisto, trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili.

Per l'amministrazione del fondo predetto sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto del Banco, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate ad imprese di navigazione di preminente interesse regionale con sede legale e domicilio fiscale nonchè porto di armamento in Sardegna, aventi per oggetto della propria attività la gestione di servizi di navigazione di particolare importanza per i traffici tra i porti sardi e tra la Sardegna e gli scali fuori dell'Isola.

Art. 3.

Le anticipazioni di cui alla presente legge possono essere accordate, nei limiti di cui alla lettera *a*) del successivo art. 5, alle imprese regionali anche se ammesse ai benefici della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante: « Provvedimenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento » e successive modificazioni.

Art. 4.

Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e delle relazioni illustrative e saranno somministrate in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori o alle forniture cui si riferiscono e, comunque, in relazione alle effettive necessità del mutuatario.

Per le imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, le anticipazioni saranno accordate su presentazione della comunicazione ministeriale che le ammette ai benefici stessi.

Art. 5.

Le anticipazioni non potranno superare:

a) la misura del 20% se si tratta di costruzioni, trasformazioni, modificazioni, e riparazioni per le quali il richiedente sia stato ammesso a godere dei benefici di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 75;

b) la misura del 60% in tutti gli altri casi.

Art. 6.

Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 4,50% in ragione d'anno nel caso previsto dalla lettera *a*) dell'art. 5, ed al 3,50% nel caso previsto dalla lettera *b*) dello stesso articolo.

Art. 7.

Le domande di mutuo dovranno essere presentate al Banco di Sardegna, o ad altro istituto da esso delegato, e la concessione dovrà essere deliberata dal Comitato esecutivo di cui all'art. 9 dello statuto del Banco, integrato da tre membri nominati dall'Assessore all'industria e commercio di concerto con l'Assessore alle finanze e con quello ai trasporti.

Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle finanze di concerto con quello all'industria e commercio e con l'Assessore ai trasporti, da emanare e comunicare entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione.

Art. 8.

I crediti derivanti dalle anticipazioni di cui alla presente legge devono essere garantiti da ipoteca su navi o da altra garanzia riconosciuta idonea.

Art. 9.

La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di dodici rate annuali a partire dal terzo anno successivo alla entrata in effettivo esercizio della nave mercantile per la quale è stata concessa l'anticipazione.

Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di esecuzione di cui all'art. 7, ultimo comma, o con successivo decreto dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria e commercio e con quello ai trasporti.

E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima dei termini suindicati.

Art. 10.

Spetta al Banco di Sardegna il controllo tecnico-amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità od inadempienza nello esatto impiego delle somme concesse, o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento, da parte del mutuatario, il Banco di Sardegna proporrà all'Assessore alle finanze la emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono emanati dall'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria e commercio e con quello ai trasporti.

Il presidente del Banco di Sardegna potrà tuttavia promuovere direttamente o richiedere dall'autorità giudiziaria ogni provvedimento cautelare, conservativo o d'urgenza, riferendone immediatamente all'Assessore alle finanze.

Art. 11.

L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 12.

Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 a carico del capitolo 142 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1951.

Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo.

Al fondo predetto saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonchè il costo del servizio prestato dal Banco quale risulterà dalla convenzione di cui all'art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 ottobre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1952, n. 21.

Costituzione del patrimonio in grano delle Casse comunali di credito agrario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 22 *del* 5 *novembre* 1952

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' costituito presso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari, a carico del bilancio della Regione un fondo destinato alla costituzione del patrimonio granario delle Casse comunali e di credito agrario.

Art. 2.

Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono convertite, dall'Istituto incaricato, in grano da seme da distribuire, secondo un piano di ripartizione approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, alle Casse comunali in attività, ed a quelle che verranno costituite, e, per quelle assunte in gestione, alle filiali dell'Istituto che ne tengano luogo, con precedenza a quelle Casse il cui patrimonio in grano è stato liquidato per effetto di provvedimento di autorità.

Art. 3.

L'acquisto di grano, di cui al precedente art. 2, è effettuato dall'Istituto, a ciò delegato, secondo le direttive dell'Assessorato all'agricoltura e foreste. Alle Casse comunali, e, per quelle assunte in gestione, alle filiali dell'Istituto che ne tengano luogo, è fatto obbligo di dare la preferenza, nelle erogazioni di prestiti in grano, ai piccoli agricoltori ed alle Cooperative agricole.

I prestiti sono concessi dalle Casse comunali secondo i criteri e le norme stabilite dai rispettivi statuti e dalle leggi e regolamenti vigenti, ad un interesse non superiore al 6% in ragione di anno.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono estesi alla spesa occorrente per la sistemazione dei magazzini delle Casse, necessari per rendere possibile la selezione e la conservazione delle sementi. A tal fine sarà istituito apposito articolo sul capitolo di bilancio relativo. a detta legge.

Art. 5.

Le perdite per calamità naturali, accertate nelle operazioni effettuate dalle Casse comunali di credito agrario e che non abbiano trovato risarcimento con provvidenze statali o regionali, rimangono a carico della Regione fino alla misura del 20% del loro ammontare.

L'accertamento delle perdite spetta all'Assessorato alle finanze.

Gli oneri derivanti dal presente articolo fanno capo al capitolo 32 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 6.

L'Istituto gestore del fondo, attraverso i documenti che le Casse comunali sono tenute a trasmettergli periodicamente, controlla che la erogazione dei prestiti in grano avvenga in conformità alla presente legge e per i fini da questa voluti.

Art. 7.

Le Casse comunali, tramite l'Istituto gestore del fondo, restituiscono il capitale anticipato all'Amministrazione regionale in venti rate annuali senza interesse a partire dal raccolto dell'undicesima annata agraria successiva a quella della consegna.

L'Istituto cura il realizzo delle rate di ammortamento nei confronti delle Casse comunali in estinzione dell'anticipazione loro concessa in forza della presente legge, e ne effettua il versamento alla Regione.

Art. 8.

L'Istituto gestore, dopo il raccolto e comunque non oltre il trenta settembre di ciascun anno, riassumerà i dati pervenutigli dalle Casse comunali, relativi alle erogazioni e riscossioni dei prestiti del grano loro assegnato, in un rendiconto che trasmetterà all'Assessorato alle finanze della Regione, cui è riservata l'approvazione della gestione.

Art. 9.

L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con lo Istituto di credito agrario per la Sardegna apposita convenzione per la gestione del fondo di cui alla presente legge.

Art. 10.

Il fondo di cui all'art. 1 è costituito inizialmente con lo stanziamento di L. 100.000.000 previsto al capitolo 147 del bilancio regionale 1952.

Negli stati di previsione dei successivi esercizi finanziari sarà stabilita la somma annualmente destinata ad incremento del fondo predetto.

Art. 11.

Le presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 ottobre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1952, n. **22.**

Istituzione e funzionamento in Cagliari di una Scuola di magistero professionale per la donna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 22 *del* 5 *novembre* 1952

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'istituzione ed il funzionamento in Cagliari di una Scuola di magistero professionale per la donna, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Cagliari un contributo di lire 3.200.000 per il primo anno di funzionamento e di L. 6.000.000 per il secondo anno.

Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti in bilancio.

Art. 2.

La Regione nominerà un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione o all'organo che ne eserciti le funzioni.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 fanno carico al capitolo 96 del bilancio 1952 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 ottobre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1952, n. **23.**

Provvidenze per favorire il funzionamento della Scuola tecnica industriale per tecnici meccanici di Sassari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 22 *del* 5 *novembre* 1952

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire il funzionamento della Scuola tecnica industriale per « tecnici meccanici » di Sassari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Sassari un contributo di L. 2.050.000 per il primo anno di funzionamento e di lire 3.260.000 per ciascuno degli anni successivi.

Art. 2.

La Regione nominerà un proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione o all'organo che ne eserciti le funzioni.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 fanno capo al capitolo 96 del bilancio regionale 1952 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 ottobre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1952, n. **24.**

Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 17 *novembre* 1952

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli agricoltori che siano coltivatori o conduttori di aziende e agli allevatori delle zone per le quali sono applicabili le provvidenze eccezionali previste dalla legge regionale 16 ottobre 1951, n. 16, è concesso un contributo a carico della Regione in misura pari all'ammontare delle somme dagli stessi versate o dovute per contributi agricoli unificati, di competenza 1951, nella misura del 60 per cento per imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari, nonchè per infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza degli anni 1949 e 1950.

Lo stesso trattamento è esteso anche ai Comuni per le proprietà terriere da essi possedute nelle predette zone.

Per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare afferenti all'anno 1949 il contributo di cui al primo comma è fissato nella misura del 40 per cento limitatamente alle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari e sugli infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza 1949-1950.

Art. 2.

La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla emanazione delle norme relative all'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 1.

Art. 3.

Le spese previste dall'art. 1 della presente legge fanno carico al capitolo 80 dello stato di previsione per l'esercizio 1952 e, ove occorra, all'apposito capitolo del bilancio 1953.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 novembre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1952, n. **25.**

Finanziamento dei centri didattici provinciali e dei corsi di perfezionamento per diplomati dagli Istituti magistrali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 17 *novembre* 1952

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare la preparazione culturale degli insegnanti elementari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai centri didattici provinciali, onde provvedere al loro migliore funzionamento e particolarmente all'istituzione di corsi di perfezionamento.

Detti corsi sono istituiti d'intesa fra l'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione ed i singoli provveditori agli studi.

I centri didattici provinciali sono tenuti a presentare il rendiconto annuale della gestione delle somme ricevute.

Art. 2.

Le spese di cui al precedente articolo fanno carico al capitolo 101 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 novembre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1952, n. 26.

Istituzione di centri di lettura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 17 *novembre* 1952

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di collaborare con lo Stato nella lotta contro l'analfabetismo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire centri di lettura, collegati alle scuole elementari e popolari, nei Comuni ove non esistono centri di lettura istituiti dallo Stato.

Art. 2.

I centri saranno ripartiti fra le Provincie Sarde, sentito il parere dei rispettivi provveditori agli studi.

La ripartizione dei centri spetta all'assessore regionale alla igiene, sanità e pubblica istruzione.

Art. 3.

La spesa annuale per ogni centro di lettura non può superare le lire 100.000 e sarà ripartita dall'Assessorato regionale all'igiene sanità e pubblica istruzione come segue:

il 60% per acquisto di libri e pubblicazioni periodiche;

il 30% per compenso forfetario all'insegnante;

il 10% per indennità di vigilanza al direttore didattico, per spese d'ufficio al provveditore agli studi, per indennità di ispezione all'ispettore scolastico.

I fondi occorrenti per il finanziamento saranno messi a disposizione dei provveditori agli studi che dovranno presentare rendiconto all'Assessorato.

Art. 4.

La scelta dei libri di testo e delle pubblicazioni cadrà, di preferenza, sui lavori di carattere storico, economico e sociale concernenti la Regione sarda e su quelli di carattere professionale.

Tale scelta dovrà essere sottoposta all'approvazione dello Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Art. 5.

I libri sono presi in carico dall'insegnante addetto al centro di lettura, il quale ne risponde secondo le norme vigenti per le biblioteche scolastiche.

Art. 6.

I libri sono di proprietà dell'Amministrazione regionale; in caso di chiusura di un centro l'Assessore regionale alla igiene, sanità e pubblica istruzione ne dispone la distribuzione ad altri centri e biblioteche.

Art. 7.

Le spese fanno carico al capitolo 91 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 novembre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1952, n. 27.

Concessione di contributi e di sussidi straordinari alle Provincie ed ai Comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 23 *del* 17 *novembre* 1952

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di contributi o sussidi a favore delle Provincie e dei Comuni della Sardegna i quali per eventi straordinari non prevedibili debbano affrontare spese indilazionabili, che non possono essere fronteggiate con i mezzi del proprio bilancio.

L'ammontare della concessione può estendersi all'intera spesa.

Art. 2.

Gli enti interessati devono presentare domanda documentata all'Assessore regionale agli interni che dispone gli accertamenti necessari.

La concessione dei contributi o dei sussidi e l'indicazione della loro destinazione sono disposte, su proposta dell'Assessore agli interni, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima.

Gli enti sono tenuti a rendere conto dell'impiego del contributo o sussidio ricevuto.

La destinazione indicata ha carattere obbligatorio.

Art. 3.

La spesa fa carico al capitolo 81 del bilancio 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 12 novembre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1951, n. 21.

Completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato Geologico Regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 24 *del* 1° *dicembre* 1952

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, d'intesa e in collaborazione col Servizio geologico del Corpo delle miniere (Servizio geologico d'Italia) dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, al completamento e alla pubblicazione della carta geologica della Sardegna e dei relativi studi illustrativi.

Art. 2.

E' istituito presso l'Assessorato all'industria e al commercio apposito temporaneo servizio per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 1.

La direzione di detto temporaneo servizio sarà affidata, ai fini di assicurare l'indispensabile unità di indirizzo con i lavori di rilevamento del rimanente territorio nazionale, ad un geologo che sarà nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, d'intesa con il Servizio geologico del Ministero dell'industria e del commercio, ed agirà di concerto con la direzione del detto Servizio.

Ai rilevamenti, alle indagini ed agli studi occorrenti si procederà in conformità degli accordi con il Servizio geologico d'Italia mediante l'impiego di geologi dello stesso Servizio e dell'altro personale tecnico ed ausiliario, estraneo alle Amministrazioni statale e regionale, che risulterà necessario assumere entro i limiti previsti dall'allegata tabella in relazione alla necessità di pervenire al sollecito compimento dei lavori.

L'Assessorato all'industria e al commercio si avvarrà inoltre dell'opera dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna e, previi gli opportuni accordi con la competente Amministrazione dello Stato, della collaborazione degli Istituti di geologia, di arte mineraria, di mineralogia, e di geofisica, esistenti presso le Università di Cagliari e di Sassari, nonchè dell'Istituto tecnico industriale minerario d'Iglesias.

Ai rilevamenti ed alle indagini nelle zone interessanti la difesa si procederà previa intesa con l'Amministrazione militare.

I servizi amministrativi saranno disimpegnati da personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Alla gestione dei fondi occorrenti provvede l'Assessorato alle finanze a mezzo del Servizio economato. Detto Servizio assume in carico gli strumenti, gli apparecchi, i mezzi di trasporto e quanto altro risulti indispensabile acquistare per l'esecuzione dei lavori, esclusi i materiali di consumo.

Esso terrà il conto dimostrativo dell'impiego dei materiali di consumo.

Gli strumenti e gli apparecchi, con la cessazione del Servizio temporaneo di cui all'art. 2, saranno ceduti alle Facoltà dell'Università di Cagliari che vi hanno interesse.

Art. 4.

Oltre il completamento della Carta geologica della Sardegna alla scala 1:100.000, adottata per la carta geologica d'Italia, è autorizzata la compilazione e pubblicazione di una carta geologica della Sardegna alla scala 1:200.000 e delle relative note illustrative.

E' autorizzata inoltre la compilazione e la pubblicazione di carte alla scala 1:50.000 e 1:25.000 per le zone di particolare interesse.

Art. 5.

Il Servizio di cui all'art. 2 può utilizzare gli elaborati inediti eseguiti da studiosi, che siano riconosciuti conformi alle esigenze scientifiche della compilazione.

In tal caso è corrisposto agli autori un adeguato compenso.

Art. 6.

Il Servizio temporaneo provvede a raccogliere in collezioni scientifiche, da cedere alle Università sarde ed all'Istituto tecnico industriale minerario di Iglesias, i materiali mineralogici, litologici e paleontologici prelevati durante i rilievi.

Art. 7.

Le pubblicazioni edite in attuazione della presente legge recheranno l'intestazione: « Carta geologica d'Italia Servizio geologico d'Italia e della Regione autonoma della Sardegna »

Art. 8.

E' istituito presso l'Assessorato all'industria e al commercio il « Comitato geologico regionale », composto:

1) di un geologo di sperimentata competenza, che lo presiede;

2) di un geologo del Servizio geologico d'Italia, nominato dal Ministero dell'industria e del commercio;

3) di tre membri scelti fra gli studiosi versati nelle discipline geologiche e relative applicazioni;

4) dell'ingegnere capo dell'ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna;

5) di un delegato dell'Assessore ai lavori pubblici;

6) di un delegato dell'Assessore all'agricoltura e alle foreste;

7) di un delegato dell'Assessore all'istruzione;

8) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

9) di tre rappresentanti del Ministero della difesa, da trarsi dai Servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

I componenti di cui ai numeri 1) e 3) saranno nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, previe intese con la competente Amministrazione dello Stato nel caso che essi siano titolari od incaricati di cattedre universitarie.

I componenti di cui ai numeri 2), 8) e 9) fanno parte del Comitato soltanto se le competenti Amministrazioni statali ritengano di nominarli.

Su proposta del presidente del Comitato, l'Assessore all'industria e al commercio può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Comitato stesso, con voto consultivo, studiosi od esperti in particolari materie.

Il Comitato deve riunirsi almeno due volte all'anno. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato all'industria e al commercio, nominato dall'Assessore.

Art. 9.

Ai componenti del Comitato, agli esperti ed al segretario, di cui all'articolo precedente, spetta il trattamento economico di cui alla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, ed eventuali sue modifiche.

Art. 10.

Spetta al Comitato geologico regionale dar parere:

1) nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti regionali;

2) sull'esecuzione e sui risultati dei lavori di cui all'art. 1 della presente legge;

3) sugli studi inediti di singoli studiosi che sia utile acquisire al Servizio geologico della Regione, e sui relativi compensi da corrispondere;

4) ogni volta che l'Amministrazione regionale o i singoli Assessorati interessati ritengano di richiederlo sulle direttive scientifiche e tecniche da seguire nello studio e nei provvedimenti nei quali trovino applicazione le discipline geologiche.

E' in facoltà del Comitato presentare di propria iniziativa proposte nelle materie di sua competenza all'Amministrazione regionale.

Art. 11.

Il Comitato geologico regionale è convocato dall'Assessore all'industria e al commercio.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno sei componenti.

Art. 12.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si farà fronte, per quanto è previsto negli articoli da 1 a 6, mediante utilizzo della somma stanziata nel cap. 73 e mediante storno di lire 6.000.000 dal cap. 74 del bilancio regionale 1950, con i fondi di cui al cap. 120 del bilancio 1951, e con appositi stanziamenti di lire 24.000.000 in ciascuno dei bilanci degli esercizi 1952 e 1953. Quelle per la costituzione ed il funzionamento del Comitato geologico regionale, faranno capo agli appositi capitoli della rubrica delle spese generali e per i servizi tecnici.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 novembre 1952

CRESPELLANI

Tabella del personale tecnico ed ausiliario da assumere temporaneamente a carico dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 2:

Direttore del Servizio	1
	n. massimo
Geologi rilevatori	2
Assistenti rilevatori	6
Assistenti disegnatori	2
Indicatori pratici, portatori	6
Autisti	4

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1952, n. 28.

Assistenza ai minorati psichici e fisici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 18 *dicembre* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di prestare assistenza ai fanciulli minorati psichici e fisici della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi e concedere contributi per:

a) l'impianto ed il funzionamento di istituti che si occupino dell'assistenza e della istruzione dei minorati psichici e fisici;

b) la preparazione del personale insegnante e del personale sanitario addetto alla istruzione ed all'assistenza di detti minorati, con la istituzione di corsi di studio e di borse.

Art. 2.

Le richieste di concessione dei fondi e dei contributi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, possono essere presentate da Enti pubblici o Enti privati e devono essere dirette all'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione corredate:

a) in caso di costruzioni, del progetto che si intende attuare;

b) della descrizione del tipo di scuola o di istituto che si intende creare;

c) del piano finanziario sia per la costruzione che per il funzionamento.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità per l'ammissione ai corsi e per la concessione delle borse di cui alla lettera *b*) dell'art. 1.

Art. 3.

L'erogazione dei contributi e l'autorizzazione a spese ha luogo, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di questa.

Art. 4.

A fine dell'esercizio l'Ente che fruisce delle provvidenze di cui all'art. 1, dovrà presentare rendiconto all'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

Il funzionamento degli Enti privati che fruiscono di erogazioni o contributi regionali, è sottoposto alla sorveglianza dell'Assessorato regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione limitatamente all'impiego delle somme concesse.

Art. 5.

Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 100 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 dicembre 1952

CRESPELLANI

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1952, n. 29.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5, concernente « stanziamento di un contributo annuo per la istituenda Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 18 *dicembre* 1952).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5, è così modificato:

« Allo scopo di favorire l'istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari, l'Amministrazione regionale si impegna a contribuire annualmente nelle spese di funzionamento della stessa Facoltà con la somma di lire 10 milioni, che verrà messa a disposizione dell'amministrazione dell'Università di Cagliari all'inizio di ogni anno accademico e a partire dalla data in cui, con legge dello Stato, verrà istituita la facoltà predetta.

Nel caso che, prima della istituzione formale della facoltà, venga autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione il funzionamento provvisorio, il contributo decorrerà dall'anno accademico nel quale avranno effettivamente inizio i corsi e sarà corrisposto dopo che l'Università di Cagliari abbia notificato all'Amministrazione regionale il relativo provvedimento ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5 è modificato come segue:

« Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 97 del bilancio regionale 1952 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 dicembre 1952

CRESPELLANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1104804) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.